



## RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

### OBBLIGATORIETA' DELLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE

L'articolo 379 del decreto legislativo del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede la modifica dell'art. 2477 del codice civile, il quale subisce le seguenti variazioni:

#### PRIMA

##### Art. 2477

##### Sindaco e revisione legale dei conti

1.L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2.[...]

3.La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4.L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5.Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6.L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

#### DOPO

##### Art. 2477

##### Sindaco e revisione legale dei conti

1.L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2.[...]

**3.La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:**

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

**4.L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.**

5.Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6.L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato **o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

**7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.**

Tale modifica entrerà in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

**Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del citato art. 379, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 3 dell'art.2477, devono provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore entro nove mesi dall'entrata in vigore della modifica stessa. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, nuovi commi terzo e quarto, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la suddetta scadenza per la nomina.**

Si riporta di seguito il confronto fra i limiti per la nomina dell'organo di controllo prima e dopo l'entrata in vigore dell'art. 379 del decreto legislativo del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

<b>valori in euro</b>	<b>nuovi limiti (almeno uno)</b>	<b>precedenti limiti (almeno due)</b>
<b>Totale dell'attivo</b>	2.000.000	4.400.000
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	2.000.000	8.800.000
<b>Dipendenti occupati in media nell'esercizio</b>	10	50

